

Comune di Cadelbosco di Sopra
Reggio Emilia (RE)

Società Agricola Biopig Italia s.s. di Cascone Luigi e C.
sede : Via Marzabotto 01 - Località Nogara (VR)

**Progetto per la ristrutturazione con ripristino della potenzialità
di allevamento e contestuale variante al PdC n. 20-010
del 15-02-2021 del centro zootecnico ubicato in Via Liuzzi 9,
Comune di Cadelbosco di Sopra (RE)**

Allegato

Giugno 2022

L7

oggetto **IMPIANTO BIOGAS**
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ATTESTANTE IL
RISPETTO DEI CRITERI DI CUI ALLA DAL N° 51/2011

Il Progettista

Negrini geom. Stefano

Il Richiedente

Società Agricola BIOPIG ITALIA s.s.
di Cascone Luigi & C.

Il Direttore Lavori

Negrini geom. Stefano



Società Agricola
BIOPIG ITALIA
di Cascone Luigi & C. s.s.

I Relatori

Negrini geom. Stefano - Martini geom. Isacco - dott. geom. Franzini Andrea
dott. agr. Gino Benincà - dott. agr. Pierluigi Martorana -
dott. p.a. Giacomo De Franceschi - dott.ssa agr. Marianna Canteri

Con la collaborazione di:

Geostudio, Studio Perissinotto,
Peroni geom. Moreno.



STUDIO TECNICO NEGRINI
di
Negrini Geom. Stefano
Via Fellini n° 3 - 37054 - Nogara - (Vr)
Tel : 0442-50530 — E-Mail : frkne.negrini@gmail.com
C.F. : NGR SFN 62E15 F918 I — P.Iva : 0180219 023 9



STUDIO BENINCA' - Associazione tra Professionisti
Via Serena, 1 - 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Tel : 0458799229- Fax : 0458780829
pec: tecnico@pec.studiobeninca.it email: info@studiobeninca.it

Verifica del rispetto dei criteri di cui alla Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51

La Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011, n. 51, individua le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica.

Per quanto concerne gli impianti di cogenerazione alimentati da biogas, la Delibera stabilisce una serie di aree che **sono da considerare non idonee all'installazione**. La tabella seguente riporta una verifica della collocazione dell'area di intervento rispetto alle suddette aree non idonee.

Aree non idonee	Collocazione dell'ambito Di intervento
Le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrale nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione:	
- Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR) ad esclusione delle zone di coltivazione dei prati stabili, per i quali si applica quanto specificato alla successiva lettera C);	esterna
- zone di tutela della costa e dell'arenile (art. 15 del PTPR);	esterna
- invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. 18 del PTPR);	esterna
- crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR;	esterna
- calanchi (art. 20, comma 3, del PTPR);	esterna
- complessi archeologici ed aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21, comma 2, lettere a e b1, del PTPR);	esterna
le aree percorse dal fuoco o che lo siano state negli ultimi 10 anni, individuate ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";	esterna
le zone A e B dei Parchi nazionali, interregionali e regionali e le aree incluse nelle Riserve Naturali istituiti ai sensi della Legge n. 394 del 1991, nonché della L.R. n. 6 del 2005;	esterna

Oltre alle aree sopra elencate, è inoltre considerato **non idoneo** all'installazione di impianti di produzione di energia da biogas "il territorio individuato quale "Comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano", produzione a Denominazione di Origine Protetta (DOP), qualora gli impianti utilizzino silomais o altre essenze vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui l'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato), tal quale o trattato, avvenga in terreni ubicati all'esterno del medesimo comprensorio".

L'impianto da biogas previsto nell'area di progetto risulta compatibile con tale indicazione in quanto, pur collocandosi all'interno del comprensorio di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano (DOP), non prevede l'utilizzo di silomais o altre essenze vegetali insilate, ma sfrutta esclusivamente il liquame prodotto dall'allevamento per la produzione di energia.

La norma in esame stabilisce inoltre una serie di prescrizioni indirizzate agli impianti di produzione energetica alimentati da biogas, riepilogate nella tabella seguente.

Prescrizioni	Verifica di coerenza del progetto
Mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas, da osservare nella progettazione e autorizzazione degli stessi;	Il progetto adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo gli impatti ambientali, come estesamente descritto nell'elaborato <i>H2 Rev.01 – SIA Parte 2</i>
Verifica della quantità e della distanza di provenienza delle biomasse e del fatto che le stesse siano ottenute o meno da colture dedicate, in relazione alle vocazioni del territorio e alle attività e produzioni locali;	L'impianto utilizza esclusivamente reflui zootecnici prodotti nell'adiacente allevamento suinicolo di proprietà del proponente.
Adozione di un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene per un periodo sufficientemente prolungato nel tempo;	Il progetto prevede l'adozione di un Piano Gestione Odori. Si rimanda all'elaborato <i>H10</i> .
Le amministrazioni comunali, in considerazione delle specifiche funzioni insediate nel proprio territorio o previste dalla pianificazione urbanistica vigente o adottata, possono individuare nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) distanze minime per la localizzazione degli impianti a biomasse, ad esclusione di quelli in regime di cogenerazione o trigenerazione.	L'impianto in oggetto è in regime di cogenerazione.
Valutazione in termini cumulativi, in sede di rilascio dell'autorizzazione unica, degli impianti localizzati nella medesima area;	La valutazione degli effetti cumulativi del progetto è stata condotta nell'ambito della procedura di VIA, in particolare elaborati <i>H5 Rev.01</i> e <i>H9</i> .
Alla luce delle ragionevoli alternative, collocazione degli impianti all'interno degli insediamenti rurali esistenti, anche riutilizzando edifici non più in uso, ovvero, in subordine, in adiacenza agli stessi.	L'impianto in progetto si colloca entro il perimetro di un allevamento zootecnico esistente.

Alla luce delle valutazioni sopra esposte, il progetto risulta coerente con le disposizioni di cui alla Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51